

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO PER LO SCAMBIO DATI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA.

tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro con sede legale in Roma, Via IV Novembre, 144, codice fiscale 01165400589 (di seguito anche più brevemente "INAIL" o "Istituto" o, congiuntamente al "Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro", "le Parti"), rappresentato dal Presidente Prof. Massimo de Felice


e

il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con sede in Roma (RM), Viale del Caravaggio, 84, codice fiscale 80148330584, (di seguito anche più brevemente "CNO" o, congiuntamente all'Istituto, "le Parti"), rappresentato dal Presidente Dott.ssa Marina Elvira Calderone;


VISTI

- la Legge n. 12/1979 che disciplina la professione di consulente del lavoro e in particolare l'articolo 1 che dispone "Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.";
- l'art. 33 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e il regolamento UE n.2016/679 del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, che dispongono che i titolari del trattamento sono tenuti ad adottare le misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Premesso che



- l'INAIL ha il compito di gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con gli obiettivi di ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- l'INAIL pratica una sistematica politica di confronto attivo con le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e con gli Ordini professionali;
- il CNO è soggetto che ha potere, in base alle norme vigenti, di attestare attributi qualificati relativi all'iscrizione all'albo professionale dei Consulenti del Lavoro e a quello delle Società tra Professionisti;
- il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, propone alle Pubbliche Amministrazioni, unitamente all'adozione di specifiche misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, un utilizzo crescente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo svolgimento delle attività di competenza e la conseguente realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione;
- il CNO partecipa al Sistema Pubblico di Cooperazione applicativa secondo le specifiche del D.lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;
- l'art. 5-bis, comma 1, del CAD, D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 afferma che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;
- l'art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.2/2009 prevede per gli ordini professionali la pubblicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli iscritti;
- il D.P.C.M. 22 luglio 2011 che conferma all'art. 1, comma 1, che a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica;
- nell'attuale contesto le Parti ritengono prioritario definire comuni strumenti di comunicazione per la gestione telematica delle attività istituzionali dirette ad una più efficiente erogazione dei servizi;
- che le Parti hanno già stipulato un protocollo d'intesa in data 1 agosto 2003;



- che l'INAIL e il CNO nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali hanno sempre perseguito l'obiettivo della qualità del servizio all'utenza;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 ***Oggetto e finalità***

La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le *Parti* relativi alla modalità di fornitura dei dati relativi allo stato (iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione) dei Consulenti del Lavoro e delle Società tra Professionisti da parte del CNO verso l'INAIL, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.

L'Inail è autorizzato ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che lo legittima per l'acquisizione delle informazioni individuate in premessa.

ARTICOLO 2 ***Definizioni***

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente convenzione si intendono per:

1. "*Codice*": il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e il regolamento UE n.2016/679 del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018;
2. "*Dato identificativo*": qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
3. "*Dati*": le informazioni contenute negli archivi informatici dell'Inail o del CNO;
4. "*Fornitore dei dati*": rappresentato dal CNO, è il soggetto titolare dei dati oggetto di interscambio;
5. "*Fruitore dei dati*": rappresentato dall'Inail è il soggetto destinatario dei dati di interscambio;
6. "*CAD*": il codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;



7. “*Convenzione*”: il presente atto convenzionale;
8. “*Responsabile della Convenzione*”: soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla *Convenzione*;
9. “*Referente tecnico*”: soggetto, nominato dalle Parti in sede di stipula della *Convenzione* e preposto all’attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*;
10. “*GDPR*”: il regolamento UE n.2016/679 del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018.

ARTICOLO 3

Figure di riferimento per l’attuazione della convenzione

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale, nonché un proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell’attivazione e della successiva gestione operativa dello scambio dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nella convenzione. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l’attuazione della convenzione sono riportati nell’allegato 1.

ARTICOLO 4

Flusso di dati e informazioni Consulente del Lavoro

- a) L’INAIL utilizza i servizi pubblicati dal CNO sulla propria porta di dominio per richiedere:
 - Iscrizione e/o variazione anagrafica del Consulente del Lavoro (Dato personale comune);
 - Accertamento stato del Consulente del Lavoro: iscritto - sospeso – cancellato e radiato (Dato personale comune);
 - Data della eventuale cessazione dello stato di sospensione o revoca (Dato personale comune);
 - Indirizzo PEC del Consulente del Lavoro (Dato personale comune).
- b) L’INAIL, in caso di sospensione, cancellazione e radiazione del Consulente del Lavoro s’impegna a inibire l’accesso ai propri servizi telematici. Se la revoca della sospensione interverrà entro 45 giorni al Consulente del Lavoro non verrà richiesto di ricaricare tutte le deleghe relative alle proprie aziende.

ARTICOLO 5

Flusso di dati e informazioni Società tra Professionisti




- a) L'INAIL utilizza i servizi pubblicati da CNO sulla propria porta di dominio per richiedere:
- Iscrizione e/o variazione anagrafica della Società tra Professionisti (STP) (Dato personale comune).
- b) Per quanto riguarda la gestione delle deleghe, le stesse devono essere riferite alla società tra professionisti e non al singolo socio professionista.
- c) Nella richiesta d'iscrizione all'Inail non sarà necessario l'elenco dei soci professionisti, in quanto detto elenco è depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell'ordine di appartenenza.
- d) L'abilitazione sarà rilasciata al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o comunque al socio amministratore che ha presentato la domanda, che deve provvedere a profilare sotto la sua responsabilità:
- i soci professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esecuzione degli incarichi (art. 1, Legge n. 12/1979), compreso se stesso, se ha i requisiti abilitativi e intende operare;
 - gli eventuali ausiliari (dipendenti della società), che possono agire in ogni caso soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti.
- e) Ciascun socio, avente i requisiti sopra indicati, potrà inserire ed eliminare i clienti in delega alla società ed effettuare gli adempimenti per conto delle ditte in delega alla STP stessa.
- f) Anche gli ausiliari delegati dal legale rappresentante, sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti, potranno agire sull'intero pacchetto di deleghe riferito alla STP.
- g) Il professionista se continua a svolgere l'attività professionale a titolo individuale ovvero nell'ambito di una associazione professionale, sarà contestualmente abilitato ad agire in qualità di socio professionista di una STP per i clienti in delega alla società e in qualità di libero professionista per i clienti in delega a sé stesso.

ARTICOLO 6

Criteria tecnici per la fruibilità dei servizi e Misure di sicurezza

L'Inail si impegna a rispettare le condizioni di accesso riportate negli artt. 4 e 5 assicurando, ai sensi della normativa vigente, la protezione dei dati personali e il corretto accesso ai dati oggetto della *Convenzione*.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le *Parti* concorderanno tempestivamente, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.



Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle *Parti* adattare progressivamente i contenuti della *Convenzione* alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal *CAD*, nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.

Le *Parti* annualmente verificano il mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai dati.

L'Inail accede ai dati previsti in convenzione attraverso le seguenti modalità e regole di sicurezza:

a) Modalità di fruizione

La comunicazione dei dati in modalità cooperazione applicativa avviene esclusivamente tramite gli standard SPCoop attraverso Porte di Dominio (PDD) certificate.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai dati resi disponibili dalla PDD del CNO è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti le PDD e, dunque, attraverso il protocollo HTTPS.

2) Vincoli e restrizioni

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico utilizzato dalla porta di dominio delle *Parti*.


ARTICOLO 7
Trattamento dei dati

L'Inail si vincola alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel *Codice*, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo e dell'art. 5 del GDPR, i dati trattati in applicazione della presente *Convenzione* dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'Inail assicura che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. L'Inail garantisce, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. n. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Ciascuna delle *Parti* comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema che coinvolgano l'accesso ai dati.

**ARTICOLO 8**
Oneri e spese

Gli oneri di predisposizione e di fornitura dei dati restano a carico di ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 9
Clausola di recesso

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati costituisce causa di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei flussi di dati a seguito di formale comunicazione.

Le Parti concordano che la *Convenzione* trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità definite in premessa.

ARTICOLO 10
Durata

La *Convenzione* ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC, per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni.

ARTICOLO 11
Composizione della Convenzione e valore delle premesse

La *Convenzione* si compone di 11 (undici) articoli e 1 allegato.

Le *Parti* convengono che le premesse, i convenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Presente atto è sottoscritto in forma digitale.


Per l'INAIL
Il Presidente
(Prof. Massimo De Felice)

Per il CNO
Il Presidente
(Dott.ssa Marina Elvira Calderone)

Allegato 1: FIGURE DI RIFERIMENTO**Figure di riferimento dell'INAIL**

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Responsabile della convenzione: Il Direttore pro-tempore della Direzione Centrale
Organizzazione Digitale

Telefono: 06 5487 4500

Email: dcod@inail.it

Referente tecnico: Il Dirigente pro-tempore dell'ufficio Sviluppo ed Esercizio dei servizi
digitali della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale

Telefono: 06 5487 4500

Email: dcod@inail.it

Figure di riferimento del CNO

Responsabile della convenzione: Marina E. Calderone

Telefono: 06 54936150

Email: presidente@consulentidellavoro.it

Referente tecnico: Romeo Sanna

Telefono: 0654936140

Email: romeo.sanna@consulentidellavoro.it